

Acque Bresciane

Servizio Idrico Integrato

Sede Amministrativa - Via XXV Aprile n. 18 - 25038 Rovato
Punto di contatto Ufficio Acquisti e Appalti: Tel. 030-7714.273/654
- Telefax 030-7714.529

e-mail: acquistiegare@acquebresciane.it - pec: appalti@cert.acquebresciane.it

APPALTO
DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI
PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO GESTITO
DA ACQUE BRESCIANE IN PROVINCIA DI
BRESCIA
LOTTO FUNZIONALE 1 - ZONA EST
LOTTO FUNZIONALE 2 - ZONA OVEST

N° GARA S.A. 7517629

LOTTO 1 - ZONA EST, - CIG 800961710C
LOTTO 2 - ZONA OVEST - CIG 800962252B

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO/
CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

INDICE

Premessa – Definizioni	4
Art. 1 – Oggetto dell’Appalto	5
Art. 2 – Modalità di svolgimento dell’Appalto	5
2.1 - Modalità di richiesta attività	5
2.2 - Modalità di esecuzione delle attività da parte dell’Appaltatore	7
2.3 - Garanzia di risultato dell’appalto.....	12
2.4 - Conservazione campioni e documentazione.....	13
2.5 - Fatturazione	13
Art. 3 – Durata dell’Appalto	14
Art. 4 – Importo dell’Appalto	14
Art. 5 – Penali	16
Art. 6 – Documentazione di gara e di contratto	19
Art. 7 – Vicende riguardanti l’Appaltatore	19
Art. 8 – Oneri e obblighi diversi a carico dell’Appaltatore	19
8.1 - Obblighi del personale addetto al servizio di campionamento e analisi.....	20
Art. 9 –Rispetto del D. Lgs n. 81/2008	20
Art. 10 – Verifiche e controlli	21
Art. 11 – Criterio di aggiudicazione.....	21
Art. 12 – Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC): funzioni e compiti.....	21
Art. 13 – Rappresentante dell’Appaltatore	21
Art. 14 – Contabilizzazione del contratto - Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti	22
Art. 15 – Cessione del contratto e cessione dei crediti	23
Art. 16 – Subappalto.....	23
Art. 17. Responsabilità in materia di subappalto	27
Art. 18 - Cauzioni e Garanzie.....	27
18.1 - Garanzia provvisoria.....	27
18.2 - Garanzia definitiva.....	28
18.3 - Diritti sulla garanzia definitiva	28
18.4 - Riduzione delle garanzie.....	29
18.5 - Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore	30
Art. 19 - Prezzi contrattuali	30
Art. 20 - Determinazione nuovi prezzi	31
Art. 21 - Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC).....	31
Art. 22 - Tracciabilità dei pagamenti	31
Art. 23 – Esecuzione del servizio.....	32
Art. 24 – Verifica di Conformità/Regolare esecuzione.....	33
Art. 25 – Recesso	33

Art. 26 - Mancata sottoscrizione del contratto.....	34
Art. 27 - Risoluzione del Contratto.....	34
Art. 28 - Scioperi e cause di forza maggiore.....	35
Art. 29 - Riservatezza.....	35
Art. 30 - Domicilio.....	36
Art. 31 - Comunicazioni.....	36
Art. 32 - Trattamento dati personali.....	36
Art. 33 - Definizione delle controversie.....	36
Art. 34 - Conformità agli standard sociali.....	37

Premessa – Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato Speciale d'Appalto/Capitolato Tecnico Prestazionale (di seguito il "**Capitolato**") saranno utilizzate le seguenti definizioni:

- la **società committente** è Acque Bresciane S.r.l. (di seguito "**Stazione Appaltante**" o anche solo "**S.A.**");
- l'**appaltatore** è la persona fisica o società o R.T.I. o Consorzio di Imprese che si impegna all'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto (di seguito, l'**"Appaltatore"**);
- il **responsabile dell'appaltatore** è il soggetto delegato dall'Appaltatore alla sorveglianza della corretta esecuzione del contratto ed al coordinamento con la S.A. (di seguito, l'**"RA"**);
- il **direttore dell'esecuzione del contratto** (di seguito, il "**DEC**"), di norma coincidente con il **responsabile unico del procedimento** (di seguito, il "**RUP**") ai sensi dell'art. 111, c. 2, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla S.A. assicurando la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali, per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato trova applicazione il d.m. n. 49/2018;
- il **codice dei contratti pubblici** è il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito, il "**Codice**");
- il **regolamento di esecuzione** è il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile in forza delle previsioni del Codice (di seguito, il "**Regolamento**").

L'appalto è suddiviso in 2 LOTTI. Ciascun lotto comprende una specifica ZONA TERRITORIALE, la quale include ben precisi Comuni.

L'elenco allegato I.A. per lotto 1 - zona EST e l'elenco allegato I.B per lotto 2 – Zona Ovest, specificano i vari punti di prelievo e l'esecutore del campionamento per i comuni delle varie zone territoriali.

Le zone territoriali sono: la ZONA EST (lotto n. 1) e la ZONA OVEST (lotto n. 2) della Provincia di Brescia. In particolare:

II LOTTO 1, comprensivo della ZONA EST, include i Comuni di:

Calcinato; Calvagese della Riviera; Carpenedolo; Desenzano del Garda; Gardone Riviera; Gargnano; Leno; Limone; Magasa; Manerba del Garda; Muscoline; Nuvolento; Padenghe; Polpenazze; Pozzolengo; Prevalle; Puegnago; Remedello; Rezzato; Salò; San Felice del Benaco; Sirmione; Soiano del Lago; Tignale; Toscolano Maderno; Tremosine; Valvestino.

II LOTTO 2, comprensivo della ZONA OVEST, include i Comuni di:

Angolo Terme; Azzano Mella; Barbariga; Berlingo; Borgo San Giacomo; Capriolo; Castegnato; Castel Mella; Castelvovati; Castrezzato; Cazzago San Martino; Cedegolo; Chiari; Coccaglio; Cologne; Comezzano-Cizzago; Corte Franca; Corzano; Dello; Edolo; Erbusco; Flero; Iseo; Lograto; Lozio; Maclodio; Malonno; Marone; Monte Isola; Monticelli Brusati; Orzivecchi; Paderno Franciacorta; Paisco Loveno; Palazzolo sull'Oglio; Paratico; Passirano; Pisogne; Pompiano; Poncarale; Pontoglio; Provaglio d'Iseo; Quinzano d'Oglio; Roccafranca; Rovato; Rudiano; Sellero; Sonico; Sulzano; Torbole Casaglia; Travagliato; Trenzano; Urigo d'Oglio; Verolavecchia; Villachiaro; Zone.

A ciascun offerente è consentita la presentazione di offerte per entrambi i lotti (lotto 1- Zona Est e lotto 2 -Zona Ovest), qualora un offerente presenti la miglior offerta sia per il lotto 1 Zona Est sia per il lotto 2 Zona Ovest, risulterà aggiudicatario di entrambi i lotti.

Le offerte economiche saranno aperte a cominciare da quelle per il Lotto n. 1 per poi procedere con quelle per il Lotto n. 2.

Art. 1 – Oggetto dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di campionamento ed analisi per il Servizio Idrico Integrato gestito da Acque Bresciane nella Provincia di Brescia.

In particolare, l'appalto ha ad oggetto sia l'attività di campionamento, cioè il prelievo e la preparazione di campioni destinati ad essere sottoposti ad analisi chimiche, microbiologiche e virali sia l'attività di analisi chimiche e microbiologiche (con relativa reportistica) da svolgersi, in campo e/o in laboratorio, sui campioni raccolti in sito e/o ritirati.

Le attività di campionamento e di analisi avranno ad oggetto le acque destinate al consumo umano, le acque reflue (derivanti da depurazione, fognatura e scarico industriale) ed i rifiuti.

Il territorio di riferimento corrisponde all'elenco dei Comuni e punti di prelievo precedentemente indicati negli elenchi allegati I.A. per lotto 1 – Zona Est ed elenco allegato I.B per lotto 2 – Zona Ovest.

Il territorio di riferimento è stato suddiviso in due zone gestionali denominate ZONA EST (lotto 1) e ZONA OVEST (lotto 2), graficamente distinte nella carta geografica allegata (allegato II carta geografica) al presente Capitolato.

Il servizio dovrà essere prestato in ottemperanza agli obblighi previsti dal D. Lgs n. 31 del 02/02/2001 e s.m.i. (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), dal d.m. 14.06.2017 e dal D. Lgs n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. oltre a tutte le Leggi statali e regionali di settore ed alle autorizzazioni Provinciali in vigore.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà – per ragioni di opportunità, convenienza ed organizzative – di assegnare il servizio all'aggiudicatario di ciascun lotto anche per i Comuni non appartenenti al medesimo lotto.

Nell'ambito della propria attività istituzionale, la SA, durante il corso dell'appalto, potrà acquisire la gestione del Servizio Idrico Integrato di nuovi Comuni. La SA si riserva ogni più ampia facoltà – previo valutazioni organizzative interne – nell'assegnazione dei nuovi Comuni ai lotti di riferimento (lotto 1 e lotto 2).

Art. 2 – Modalità di svolgimento dell'Appalto

Il servizio oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione dei controlli interni della qualità delle acque di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 31 del 02/02/2001 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., mediante l'effettuazione di campionamenti, determinazioni analitiche in campo, determinazioni analitiche in laboratorio, redazione dei certificati di analisi secondo i requisiti richiesti da ACCREDIA ed il comunicato regionale n. 132 del 10.11.2014 inerente agli scarichi ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e le metodiche analitiche aggiornate, ufficiali e normate, il tutto da effettuarsi secondo il programma e le indicazioni della S.A. come di seguito indicate.

2.1 - Modalità di richiesta attività

Il servizio di campionamento ed analisi viene richiesto secondo due modalità:

- **LOTTO 1-ZONA EST: modalità di richiesta A** - campionamento e/o analisi sono richiesti dalla S.A. tramite richiesta in formato di tabella excel;
- **LOTTO 2-ZONA OVEST: modalità di richiesta B** - campionamento e/o analisi sono richiesti dalla S.A. tramite apposito software di gestione di dati e processi di laboratorio (laboratory information management system - LIMS).

2.1.1 Modalità di richiesta A: tramite foglio excel

La S.A., con cadenza mensile, elaborerà, in formato di tabella excel, il programma del servizio richiesto da svolgere, nel quale verrà indicata la tipologia dei campionamenti e delle analisi che dovranno essere eseguite dall'Appaltatore ed invierà, sempre con cadenza mensile, tale programma all'Appaltatore tramite posta elettronica certificata.

La S.A. potrà apportare al programma eventuali modifiche o integrazioni che dovranno, comunque, essere comunicate all'Appaltatore con preavviso di almeno 1 giorno lavorativo.

Eventuali campionamenti e/o analisi straordinari verranno richiesti e comunicati di volta in volta.

Si precisa che per specifici campionamenti e/o per specifiche analisi le date di esecuzione sono prestabilite, in quanto concordate con Arpa Lombardia (ad esempio ciò vale per le analisi sulle acque di scarico).

In corso di esecuzione del contratto, la S.A. potrà attivare anche per il Lotto 1 – Zona Est la modalità di richiesta descritta al successivo punto 2.1.2 (Modalità di richiesta B).

2.1.2 Modalità di richiesta B: tramite LIMS

La S.A., con cadenza mensile, elaborerà ed invierà all'Appaltatore, tramite posta elettronica certificata, il programma dei campionamenti e/o delle analisi che dovranno essere eseguite da quest'ultimo.

Per la richiesta la S.A. si avvarrà del **Foglio di Lavoro** (di seguito denominato "FDL" – si veda allegato III FDL-richiesta analisi) di cui al sistema informatico LIMS in uso alla S.A., nel quale verranno indicati i seguenti dati:

- dati anagrafici del campione, tipo di prova, codice campione Acque Bresciane, Comune di provenienza, impianto di provenienza, nome e codice del punto di prelievo, richiedente, data e ora di prelievo, commessa per l'imputazione dei costi;
- modalità e specifiche di prelievo (ad esempio, data ed ora di inizio e di fine del campionamento) ed altre note che dovranno risultare indicate nel **Rapporto di Prova** (successivamente "RDP");
- parametri richiesti con le metodiche analitiche da utilizzare (offerta tecnica), l'unità di misura da associare;
- termine di scadenza per la restituzione del RDP e del FDL completati dall'Appaltatore. La S.A. verificherà il rispetto del termine facendo riferimento alla data di invio da parte dell'Appaltatore tramite posta elettronica certificata, ovvero facendo riferimento – solo se anteriore – alla data nella quale l'Appaltatore renderà disponibile la visualizzazione del FDL completato, con la restituzione dei dati analitici (vedi art. 2.2. punto g), e del RDP firmato digitalmente sul sistema informatico (LIMS) in uso ad Acque Bresciane.

La S.A. potrà apportare al programma, elaborato e comunicato con cadenza mensile, eventuali modifiche o integrazioni che dovranno comunque essere comunicate all'Appaltatore con preavviso di almeno 1 giorno lavorativo.

Eventuali campionamenti e/o analisi straordinari verranno richiesti e comunicati di volta in volta.

2.1.3 Ritiro dei campioni

In ogni caso in cui l'Appaltatore debba ritirare i campioni presso le sedi di Acque Bresciane, dovrà disporre di un proprio verbale di consegna nel quale verranno indicati:

- dati anagrafici del campione;
- tipo di prova;
- codice campione Acque Bresciane;
- Comune di provenienza ed impianto di provenienza;
- nome e codice del punto di prelievo;
- richiedente;
- data e ora di prelievo;

- commessa per l'imputazione dei costi;
- tipo e quantità delle aliquote consegnate.

Nel caso in cui l'Appaltatore debba ritirare i campioni presso le sedi di Acque Bresciane e non disponga del proprio verbale di consegna, la S.A. gli rilascerà un documento di consegna campioni nel quale verranno indicati gli stessi dati di cui sopra.

2.2 - Modalità di esecuzione delle attività da parte dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà eseguire le attività e le prestazioni richieste, garantendo:

- a) l'esecuzione dei prelievi e delle analisi 365 gg/anno;
- b) la messa a disposizione di contenitori puliti, per i campionamenti da eseguirsi a cura della S.A. (si precisa che il materiale dei contenitori deve essere coerente rispetto ai metodi di prova e di campionamento);
- c) il rispetto della tempistica e delle procedure di campionamento della S.A.;
- d) i ritiri dei campioni che, quando richiesti, devono avvenire:
 - per il lotto 1 (Zona Est), di norma, presso le sedi locali di Padenghe s/G o Toscolano M. e, solo in caso di esplicita richiesta della S.A., presso la sede di Rovato;
 - per il lotto 2 (Zona Ovest), di norma, presso la sede di Rovato e, solo in caso di esplicita richiesta della S.A., presso le sedi locali di Padenghe s/G e/o Toscolano M.

I ritiri vengono programmati normalmente una volta al mese e devono essere eseguiti con una frequenza media di quattro volte per settimana. Eventuali ritiri supplementari devono essere eseguiti comunque in giornata (ovvero entro le ore 17:00 del giorno stesso della richiesta) se la richiesta di ritiro da parte di ACQUE BRESCIANE avviene entro le ore 12.30; se, invece, la richiesta di ritiro da parte di ACQUE BRESCIANE avviene oltre le ore 12.30, il ritiro deve avvenire entro le 12.30 del giorno lavorativo successivo a quello della richiesta.

Il costo dei ritiri programmati e straordinari è ricompreso nel costo delle analisi (indicato in "Offerta Economica"), mentre, il costo dei ritiri d'emergenza (sabato, festivi e/o per urgenze specifiche, ovvero entro 2 ore dalla richiesta) viene considerato e conteggiato separatamente (si veda "Offerta Economica", alla voce "ritiro campioni d'emergenza").

ACQUE BRESCIANE si riserva la facoltà di assegnare l'esecuzione di analisi urgenti (d'emergenza), che dovrà essere adempiuta dall'Appaltatore entro 6 ore dal ricevimento della richiesta (entro le 6 ore saranno compresi anche eventuali campionamenti in sito e/o ritiri dei campioni presso le sedi della S.A.), salvo che sia espressamente concordato con la S.A. un diverso maggiore termine, tenuto anche conto del fatto che vi sono campioni che richiedono l'applicazione di tecniche analitiche più elaborate.

L'Appaltatore ha obbligo di reperibilità e per questo, in sede di aggiudicazione, deve comunicare i numeri telefonici (fisso e/o mobile) presso i quali si rende sempre rintracciabile.

Si precisa che ACQUE BRESCIANE non tratta, né acidifica i campioni al momento del campionamento, tale procedura deve essere garantita dall'Appaltatore al momento dell'arrivo in laboratorio;

- e) il rispetto delle condizioni tecniche per l'esecuzione delle analisi richieste ed offerte in fase di gara. In particolare, devono essere applicate le specifiche tecniche previste dal D. Lgs. n. 31/2001 e dal Decreto Ministeriale 14.06.2017 recante "*modifica degli allegati II e III del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31*" e le caratteristiche di prestazione minima riguardante l'incertezza di misura, l'esattezza, la precisione, il limite di rilevabilità e di espressione del risultato (cifre significative). E' inoltre obbligatorio rispettare la richiesta dei metodi esplicitati nell'All. VI Off. Tecnica elem. D specifica metodi;
- f) il recepimento dei dati (cd. import) per cui l'Appaltatore deve recepire ed importare sul proprio software di gestione dei dati e dei processi di laboratorio, i seguenti dati:

- per il lotto 1 (Zona Est), dove si applica la modalità di richiesta A (cioè tramite foglio excel), l'Appaltatore deve riportare nel RDP tutte le caratteristiche del campione evidenziate nel programma. Nel caso in cui il campionamento sia eseguito da ACQUE BRESCIANE il laboratorio di questa aggiungerà le specifiche di campionamento come indicato al punto "campionamento". Nel caso in cui il campionamento sia eseguito dall'Appaltatore, il laboratorio di quest'ultimo aggiungerà le specifiche di campionamento come indicato al punto "campionamento".
- g) per il lotto 2 (Zona Ovest), dove si applica la modalità di richiesta B (tramite LIMS), l'Appaltatore deve importare nel proprio software di gestione LIMS (acquisendoli dal FDL della S.A.): le caratteristiche del campione, le specifiche di campionamento, i limiti di legge da applicare, i metodi di prova richiesti con relativa unità di misura ed eventuali note da riportare; le colonne del FDL da importare sono esemplificate nell'allegato III FDL (richiesta analisi), foglio "IMPORT-EXPORT"; prima dell'inizio lavori l'Appaltatore deve dare evidenza alla S.A. che il sistema di caricamento dei dati sia operativo in tutte le sue funzioni; è obbligatorio utilizzare i metodi richiesti dalla S.A.; in caso di aggiornamento dei metodi l'Appaltatore deve comunicare l'avvenuto cambio ad ACQUE BRESCIANE che provvederà a sostituirlo nel proprio gestionale LIMS;
- h) l'invio giornaliero dei parametri "al limite e fuori limite" riscontrati come "anticipo analisi" in formato excel;
- i) l'Appaltatore deve restituire alla SA gli esiti delle analisi esclusivamente a mezzo pec, entro i termini previsti al momento della richiesta di analisi:
 - per il lotto 1 (Zona Est), dove si applica la modalità di richiesta A (tramite foglio excel), l'Appaltatore restituisce, entro la scadenza richiesta, i dati analitici in foglio excel (modello allegato IV restituzione file analisi area EST);
 - per il lotto 2 (Zona Ovest), dove si applica la modalità di richiesta attività B (tramite LIMS), l'Appaltatore, è obbligato a restituire, entro la scadenza richiesta, il FDL ricevuto dalla S.A. completandolo in tutte le parti richieste (dati indicati nell'allegato III FDL (richiesta analisi), foglio "IMPORT-EXPORT") garantendo il caricamento automatico e la regolare migrazione dei dati sul sistema informatico della S.A. che è POLISYSTEM "Analisi 6.01";Per tempi di consegna si intendono i giorni lavorativi impiegati a partire dalla data di ritiro.
- j) l'Appaltatore deve restituire alla SA - esclusivamente a mezzo pec, entro i termini previsti - il RDP firmato digitalmente sia nel caso che si tratti di documento nativo digitale sia che si tratti di copia informatica per immagine (cioè di un documento informatico ottenuto dalla scansione di un documento originale cartaceo).
Il documento firmato digitalmente dovrà essere denominato in modo specifico (codice campione Acque Bresciane, codice campione Appaltatore, data del RDP);
- k) l'emissione del RDP con il logo ACCREDIA, se compatibile con i metodi eseguiti e firma, rispettivamente, di un chimico o di un biologo regolarmente iscritti all'Albo di appartenenza. Il RDP deve contenere tutti i campi richiesti dalla UNI EN ISO IEC 17025:2005 e da ACQUE BRESCIANE nel programma analisi o nel FDL comprese eventuali note che saranno da aggiungere nel RDP; l'espressione del risultato di prova e dell'incertezza della misura devono essere congruenti tra RDP e file excel.
- l) la comunicazione immediata alla S.A., da effettuarsi tramite pec, qualora ci fossero modifiche dei metodi accreditati ACCREDIA sia in termini di mantenimento che di sospensione da parte del laboratorio stesso o di ACCREDIA;
- m) che i campioni prelevati direttamente dall'Appaltatore o ritirati dallo stesso presso le sedi della S.A., dovranno essere trasportati in contenitori isotermitici garantendo la catena di custodia, recapitandoli presso la sede del laboratorio nei tempi previsti dai metodi di campionamento e/o prova. L'Appaltatore deve comunque procedere con **l'inizio delle analisi entro un massimo di 24 ore dal prelievo del campione o dal ritiro**, fermo restando il minor tempo previsto dal metodo di prova applicato, tracciabile da: verbale di prelievo, accettazione e strumentazione. La gestione del campione deve avvenire secondo la norma UNI EN ISO 17025, verificabile dalla S.A., anche

tramite ispezioni o sopralluoghi a sorpresa presso le sedi dell'Appaltatore, in tutto il periodo di esecuzione del contratto. La conclusione delle analisi, mediante consegna del rapporto analitico, deve avvenire entro i tempi descritti alla precedente lettera i);

- n) in caso di esecuzione del campionamento da parte dell'Appaltatore, questi dovrà provvedere alla compilazione di un verbale di prelievo, per ogni campione, su modulo proprio o su modulo fornito da ACQUE BRESCIANE ed una copia sarà consegnata al personale della S.A., con l'indicazione dei seguenti dati:
- i dati anagrafici del campione e la sua matrice (Comune di provenienza, impianto di provenienza, nome e codice del punto di prelievo, codice dell'impianto, data e ora di prelievo);
 - le modalità e le specifiche di prelievo come la data, l'ora di inizio e di fine del campionamento, la temperatura, il sanificante residuo o altri parametri da rilevare in campo al momento del prelievo e altre note che dovranno uscire sul RDP.

Le attrezzature necessarie per i campionamenti dovranno essere tutte possedute dall'Appaltatore e sono elencate al punto "dotazione del personale".

I campionamenti, salvo quelli già concordati con gli Enti (ATS e SIREACQUE), verranno affidati dalla SA con frequenza mensile affinché l'Appaltatore possa organizzarsi nella pianificazione del lavoro.

I campionamenti richiesti da (o finalizzati ai controlli de) l'Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA), ai ricontrolli interni o richiesti da altri Enti pubblici e/o Istituzioni pubbliche, potranno essere affidati con un preavviso inferiore alle 8 ore.

2.2.1 Dotazione di personale

L'Appaltatore, con oneri a suo carico, munirà il proprio personale, che sarà dedicato ai campionamenti, dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) previsti dal Piano Operativo di Sicurezza (POS), dal Documento di Valutazione Rischi (DVR) e/o dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), oltre alla strumentazione ed ai normali dispositivi di lavoro e di protezione individuale da utilizzare obbligatoriamente presso tutti i punti di prelievo sia sugli impianti di depurazione, di distribuzione acqua potabile che sulla rete idrica della S.A. quali:

- Attrezzature di lavoro: programma di lavoro, bottiglie di campionamento sterili o meno in funzione alla matrice da campionare, corda con contenitore per i campionamenti istantanei, secchio da 25 litri per eseguire il campione medio presso i depuratori, frigoriferi, frigobox con mattonelle refrigeranti;
- Carta e scovolino per la pulizia delle attrezzature;
- Per i campionamenti della rete idrica: clororesiduometro e reagenti per la rilevazione del disinfettante residuo (biossido di cloro e ipoclorito di sodio) idonei a rispettare i limiti di quantificazione previsti in gara, flambatore a gas;
- Per i campionamenti delle acque reflue: campionatori 24 ore portatili e refrigerati.

I campionamenti da eseguirsi presso i depuratori dovranno essere operati mediante i campionatori fissi già installati presso questi impianti.

In caso di disfunzioni di tali campionatori fissi o stazionari e/o per impianti che non ne sono dotati, l'Appaltatore dovrà utilizzare dei campionatori portatili con oneri a suo completo carico.

Sarà previsto e consentito l'autonomo accesso del personale dell'Appaltatore a tutti gli impianti idrici (acquedotti/depuratori) secondo le prescrizioni e istruzioni operative di sicurezza previste dal DUVRI e dalla S.A.

ACQUE BRESCIANE fornirà all'Appaltatore la seguente documentazione, che si intende sempre valida salvo revisioni che saranno prontamente consegnate:

- Istruzione operativa e Manuali istruzione dei propri autocampionatori fissi;
- Procedure di campionamento;
- Procedure di accesso agli impianti;

- Il modello dei Verbali di prelievo relativi alle operazioni di campionamento eseguite dall'Appaltatore, che dovranno essere ritrasmessi compilati, tramite pec, entro il giorno stesso di esecuzione del campionamento.

2.2.2 Specifiche e tipologia dei campionamenti

I campionamenti riguardanti le acque destinate al consumo umano devono essere operati con l'osservanza delle norme poste dal d.lgs. n. 31/2001 e dal decreto del Ministro della Salute 14 giugno 2017.

I campionamenti riguardanti le acque reflue devono essere operati con l'osservanza delle norme poste dal d. lgs. n. 152/2006 ed utilizzando il metodo APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003, salvo diversa indicazione richiesta dalla prova analitica.

L'Appaltatore dovrà eseguire le seguenti tipologie di campionamenti:

1. campionamento rete idrica ed impianti idrici (pozzi, sorgenti, serbatoi, trattamenti):

L'Appaltatore effettua il prelievo in autonomia secondo la norma ISO 5667-5 per i parametri chimici e la norma EN ISO 19458 per i parametri microbiologici.

In caso di campionamento presso gli impianti idrici la Stazione Appaltante fornirà l'indicazione dell'ubicazione e le chiavi degli impianti all'Appaltatore. Eventuali segnalazioni riferite a mancanza di disinfettante residuo, mancanza di rubinetto presso il punto di prelievo, o altre anomalie devono essere comunicate immediatamente ad ACQUE BRESCIANE e riportate nel verbale di prelievo.

2. campionamento dei depuratori provvisti di campionatore fisso/stazionario (campionamento medio 24h):

L'operatore effettua il campionamento sia in ingresso che in uscita dell'impianto, secondo le seguenti modalità.

Il 1° giorno:

L'operatore si reca presso l'impianto ed esegue tutte le operazioni propedeutiche e necessarie al prelievo del campione, sia in ingresso che presso l'uscita dell'impianto. Le operazioni, da compiersi per ciascun campionatore comprendono:

- a) la pulizia del bicchiere, delle bottiglie, dei filtri e dei tubi di campionamento ed aspirazione;
- b) la pulizia del punto di campionamento (pozzetto dove va posizionata la sonda di aspirazione);
- c) programmazione del campionamento in base al programma di prelievo;
- d) annotazione sul verbale di prelievo della misura della portata o dei valori delle ore delle pompe di sollevamento, delle specifiche di campionamento, ora d'inizio e di fine campionamento previsto e delle condizioni meteo.

Si precisa che:

- i campionatori stazionari sono coperti da contratto di manutenzione *full risk*, pertanto, essi non devono mai essere manipolati dall'Appaltatore;
- in caso di disfunzioni e/o errori dei campionatori stazionari durante il campionamento o durante la programmazione del campionamento, l'Appaltatore, previa informazione ed autorizzazione di ACQUE BRESCIANE, dovrà contattare direttamente la ditta che si occupa della manutenzione, al fine di risolvere la problematica da remoto.
- in caso di mancata risoluzione, l'Appaltatore dovrà procedere all'installazione di un campionatore portatile refrigerato e dovrà avvisare ACQUE BRESCIANE del problema riscontrato.

- eventuali problematiche che possano comportare variazioni nella programmazione del servizio devono essere riportate sul verbale.

Il 2° giorno:

L'operatore si reca presso l'impianto per il ritiro dei prelievi in ingresso ed in uscita dell'impianto. Il ritiro dei campioni comprende:

- e) la verifica del buon funzionamento del campionatore;
- f) lo svuotamento dell'autocampionatore in ingresso e/o in uscita ed il versamento del liquame campionato in un secchio di 25 litri; in caso di mancato campionamento si deve procedere all'esecuzione di un prelievo istantaneo;
- g) l'omogeneizzazione del liquame ed il riempimento delle bottiglie di campionamento in funzione dell'analisi da eseguire;
- h) l'esecuzione della misurazione della temperatura sul campione ed in caso di valori $>8^{\circ}\text{C}$ del campione anche come confronto della sonda PT100 del campionatore;
- i) la compilazione delle etichette dei campioni come richiesto, l'esecuzione della foto del campione ed il posizionamento dei campioni nel frigorifero per il trasporto;
- j) l'annotazione sul verbale di prelievo della misura della portata o dei valori delle ore delle pompe di sollevamento, delle condizioni meteo al momento del ritiro campione;
- k) l'annotazione sul verbale di prelievo di eventuali disfunzioni dell'autocampionatore, dell'impianto di depurazione, di condizioni meteoriche anomale o eventuali scostamenti di prelievo rispetto la prescrizione da programma;
- l) la pulizia del bicchiere, delle bottiglie, dei filtri e dei tubi di campionamento ed aspirazione;
- m) l'invio del verbale di prelievo e della foto del campione alla SA, sempre entro il 2° giorno salvo il caso di annullamento del campionamento per disfunzione del campionatore o dell'impianto o nel caso di situazioni meteoriche avverse. In tutti questi casi si richiede all'Appaltatore l'avviso telefonico immediato.

3. campionamento dei depuratori sprovvisti di campionatore fisso/stazionario (medio 24h)

L'operatore effettua il campionamento sia in ingresso che in uscita dell'impianto con gli autocampionatori portatili di propria disponibilità. L'operatore provvede allo spostamento dei campionatori in modo autonomo in base al programma fornito dalla SA. La procedura di campionamento (1° e 2° giorno) è la stessa del punto precedente (relativa a depuratori provvisti di campionatore stazionario medio 24h).

4. campionamento dei depuratori sprovvisti di campionatore stazionario (medio 3h)

L'operatore effettua il campionamento sia in ingresso che in uscita dell'impianto mediante i propri autocampionatori portatili, provvedendo al loro spostamento ed installazione in modo autonomo ed in base alla programmazione ricevuta.

Il prelievo del campione in INGRESSO è istantaneo, da effettuarsi al momento dell'installazione del campionatore presso l'uscita.

Il campionamento in USCITA è operato con frequenza media di 3h. L'operatore procede all'installazione del campionatore ed al ritiro del campione obbligatoriamente nella giornata stabilita dal programma.

Le attività da effettuarsi sono le medesime riportate al punto 2 per i campionamenti presso i depuratori provvisti di campionatore.

5. campionamento istantaneo di depuratori e/o fosse imhoff

L'operatore effettua il campionamento in ingresso e in uscita dell'impianto oppure solamente c/o l'uscita dell'impianto, come da programma.

Il campionamento è sempre istantaneo. Vengono effettuate le attività di misurazione della temperatura, rilevazione della portata, compilazione del verbale e trasporto campioni come previsto al punto 2-

6. campionamento depuratori in presenza di ARPA:

Questi campionamenti non sono soggetti a programma. Il preavviso potrebbe essere inferiore alle 8 (otto) ore. E' sempre presente un operatore del settore SII della Stazione Appaltante.

L'operatore effettua il campionamento esclusivamente in USCITA dell'impianto.

Il campionamento è sempre operato con frequenza media di 24h e viene effettuato con le modalità riportate al punto 2 per i campionamenti presso i depuratori provvisti di campionatore stazionario (campionamento medio 24h).

Il personale dell'Appaltatore dovrà essere munito di una tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, con l'indicazione del nominativo e la ragione sociale dell'Appaltatore e dovrà indossare (a cura dell'Appaltatore) apposita divisa/uniforme e DPI. Tale documento dovrà essere sempre visibile ed esposto.

2.3 - Garanzia di risultato dell'appalto

L'Appaltatore dovrà garantire che i risultati delle analisi siano attendibili ed ottenuti con strumentazione ed apparecchiature perfettamente funzionanti ed adeguate, con l'utilizzo di metodi di prova aggiornati, ufficiali e normati, nonché rispondenti alla normativa vigente in materia. Successivamente all'aggiudicazione l'Appaltatore su specifica richiesta della SA dovrà indicare i limiti di ripetibilità delle singole prove.

Qualora la S.A. riscontri errori e/o inadeguatezze e/o insufficienze nella modalità di esecuzione del servizio di analisi o anche solo di parte di esso, contesterà per iscritto le inadempienze all'Appaltatore che sarà tenuto ad eseguire nuovamente e correttamente le prestazioni contestate, senza alcun costo ulteriore per la S.A.

In caso di violazione delle tempistiche imposte all'Appaltatore, la S.A. ha facoltà di non richiedere la ripetizione della prestazione, dovendo comunque applicare le penali previste dal presente Capitolato. In caso di reiterate inadempienze, vale a dire o quando la stessa inadempienza sia ripetuta dall'Appaltatore per tre volte consecutive o quando l'Appaltatore nell'eseguire nuovamente la prestazione contestatagli risulti inadempiente per la seconda volta, la S.A. si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto per inadempimento dell'Appaltatore, fatto salvo il risarcimento del danno subito e fatta salva altresì la facoltà di fare eseguire il servizio di campionamento e analisi ad altra impresa con rivalsa dei relativi costi sull'Appaltatore inadempiente.

Le inadempienze di cui sopra possono essere riscontrate dalla S.A. anche attraverso l'impiego di ring test e/o di campioni civetta. Al fine di verificare la performance del laboratorio, nel periodo di validità del contratto la S.A. si riserva la facoltà di inviare all'Appaltatore campioni da sottoporre a confronto interlaboratorio (ring test) e campioni civetta che vengono elaborati in base al limite di ripetibilità fornito dal laboratorio dell'Appaltatore o in base all'accuratezza (BIAS - ove disponibile un valore di riferimento atteso, o qualora sia stata fatta un'aggiunta nota, al fine di poter calcolare il BIAS). Tali campioni vengono elaborati dalla S.A. stessa e fanno parte della valutazione qualitativa dell'Appaltatore che dovrà rientrare negli standard previsti dai metodi come segue:

a) z-score Ringtest:

- sarà accettato uno z-score inferiore ± 2 ;
- verranno richieste azioni correttive per z-score $> \pm 2$;
- non sarà accettato z-score $> \pm 3$;

b) BIAS: $[(\text{valore riscontrato dall'Appaltatore} - \text{valore considerato vero}) / \text{valore considerato vero}] \times 100$;

- c) Campione civetta: il campione viene accettato se corrisponde al valore assunto come convenzionalmente vero tenendo conto dell'incertezza dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà partecipare a confronti interlaboratorio per ogni parametro oggetto di gara almeno ogni 4 anni come richiesto da ACCREDIA e trasmettere l'evidenza in forma tabellare alla S.A.

L'Appaltatore dovrà consentire l'accesso ai propri luoghi di lavoro per visite di controllo di personale della S.A. finalizzate al controllo dello svolgimento delle attività.

L'Appaltatore dovrà garantire un'eventuale verifica puntuale e/o audit di controllo da parte della S.A. (tecnico e di sistema) ai sensi della norma UNI EN ISO IEC 17025, in caso di accertamento di non conformità significative che pregiudicano la qualità dell'esecuzione dei lavori, in quanto l'attività di laboratorio è inserita nel sistema di qualità di ACQUE BRESCIANE quale "fornitore critico".

2.4 - Conservazione campioni e documentazione

La conservazione dei campioni è prevista in appositi frigoriferi presso l'Appaltatore dedicati e riservati alla S.A. per almeno 30 giorni consecutivi dalla data di trasmissione del RDP, ad eccezione dei Ringtest e di eventuali contro-campioni di ARPA che saranno conservati per almeno 3 mesi.

I rapporti di prova ed i documenti relativi agli stessi devono essere conservati per un periodo di almeno 10 anni.

ACQUE BRESCIANE si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore:

- I ricontrolli gratuiti dei campioni per i quali gli esiti risultano incongruenti ai valori storici o attesi dal gestore entro i 30 gg dalla data di consegna del RDP e la consegna della relativa documentazione del campione (verbali di prelievo relativi alle operazioni di campionamento/accettazione/risultati strumentali compreso eventuali grafici, worklist);
- la restituzione, anche in maniera sporadica o discrezionale, del campione residuo.

2.5 - Fatturazione

A cadenza mensile l'Appaltatore dovrà presentare alla S.A. il riepilogo delle analisi effettuate nel mese di competenza al fine di permetterne la verifica e controllo, preparatoria e preliminare alla fatturazione del servizio effettuato.

La fatturazione potrà avvenire solo dopo l'emissione del certificato di pagamento da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.).

Art. 3 – Durata dell'Appalto

L'Appalto avrà durata di 12 mesi - oppure fino al raggiungimento dell'importo contrattuale a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

E' facoltà della SA procedere in via d'urgenza all'esecuzione del contratto, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice. Il DEC provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente le motivazioni sul verbale di consegna del servizio di campionamento e analisi.

La SA si riserva la facoltà di

- rinnovare il contratto di servizio di campionamento e analisi per ulteriori 12 (dodici) mesi alle condizioni previste dalla legge, con riserva di negoziazione.
Tale opzione verrà esercitata mediante richiesta scritta inviata dalla SA all'Appaltatore, a mezzo posta elettronica certificata, almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale;
- prorogare il contratto di servizio di campionamento e analisi per ulteriori 6 (sei) mesi.

Se allo scadere del termine naturale previsto dal contratto non sia conclusa la procedura necessaria all'individuazione del nuovo operatore economico, sia nel caso di mancata aggiudicazione sia nell'ipotesi di contenzioso relativo alla espletata procedura di gara, l'Appaltatore sarà tenuto a proseguire nell'esecuzione del contratto per il tempo strettamente necessario. Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA. In ogni caso, l'Appaltatore è obbligato, in caso di scioglimento del rapporto contrattuale per qualsiasi motivo intervenuto e solo su espressa richiesta della SA, a garantire la prosecuzione del servizio pubblico di campionamento e analisi ritenuto necessario per garantire il servizio di gestione del Servizio Idrico Integrato ed a continuare la propria attività fino al subentro del nuovo contraente.

Art. 4 – Importo dell'Appalto

Ai sensi dell'art. 35, c. 4 del Codice, il valore complessivo della procedura di gara, tenuto conto del valore complessivo dei singoli lotti, di eventuali opzioni o rinnovi del contratto, è pari a € **1.627.000,00 (unmilionesecientoventisettemila/00)** - I.V.A. esclusa, ed è determinato come segue:

LOTTO 1 Zona Est	Importo a base di gara (12 mesi) - €	Opzione di proroga (6 mesi) - €	Opzione di ripetizione di servizi analoghi (12 mesi) - €
Servizio di campionamento e analisi	350.000,00	175.000,00	350.000,00
Oneri di sicurezza per rischi da interferenze - ex art 26 D. Lgs 81/2008 (D.U.V.R.I.) (importo da sommare all'offerta formulata dall'operatore economico in sede di gara)	500,00		500,00
LOTTO 2 Zona Ovest	Importo a base di gara (12 mesi) - €	Opzione di proroga (6 mesi) - €	Opzione di ripetizione di servizi analoghi

			(12 mesi) - €
Servizio di campionamento e analisi (importo soggetto a ribasso)	300.000,00	150.000,00	300.000,00
Oneri di sicurezza per rischi da interferenze - ex art 26 D. Lgs 81/2008 (D.U.V.R.I.) (importo da sommare all'offerta formulata dall'operatore economico in sede di gara)	500,00		500,00

Nell'importo a base di gara annuale sono identificati i costi della manodopera ex art. 23, comma 16, del D. lgs n. 50/2016, come segue:

- Lotto 1 Zona Est € 150.000,00;
- Lotto 2 Zona Ovest € 125.000,00.

L'importo contrattuale dell'Appalto per ogni singolo Lotto sarà pari alla somma offerta in sede di gara dall'Appaltatore e dei relativi Oneri per la Sicurezza da DUVRI.

Il corrispettivo dovuto a favore dell'Appaltatore risulta dall'applicazione dei prezzi unitari da questi offerti, moltiplicati per l'effettivo quantitativo delle prestazioni eseguite, oltre agli Oneri per la Sicurezza non scontati e riconosciuti in soluzione unica.

4.1 – Opzioni

1) Art. 106 comma 11 del Codice: il contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogato per un periodo massimo di 6 (sei) mesi e per un importo complessivo stimato non superiore a:

- € 175.000,00 (centosettantacinquemila/00) I.V.A. esclusa per il Lotto 1 – Zona Est;
- € 150.000,00 (centocinquantamila/00) I.V.A. esclusa per il Lotto 2 – Zona Ovest.

2) Art. 125, comma 1, lett. f) del Codice: la S.A. si riserva la facoltà di affidare servizi analoghi per ulteriori 12 (dodici) mesi alle condizioni previste dalla legge, con riserva di rinegoziazione, per un importo complessivo stimato non superiore a:

- € 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) I.V.A. esclusa per il Lotto 1 – Zona Est;
- € 500,00 (cinquecento/00) per oneri da DUVRI per il Lotto 1 – Zona Est;
- € 300.000,00 (trecentomila/00) I.V.A. esclusa per il Lotto 2 – Zona Ovest;
- € 500,00 (cinquecento/00) per oneri da DUVRI per il Lotto 2 – Zona Ovest.

Tale opzione verrà esercitata mediante richiesta scritta inviata dalla SA all'Appaltatore, a mezzo posta elettronica certificata, almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale.

Ai sensi dell'art. 106, c. 12 del Codice, la S.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, nel periodo di efficacia del contratto, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali, fino al limite di un quinto dell'importo di contratto, alle medesime condizioni previste nel contratto originario.

In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice, e dell’articolo 43, comma 7, del Regolamento, in quanto applicabile. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del Codice e le condizioni previste dal presente Capitolato.

Art. 5 – Penali

Qualora nell’esecuzione del servizio di campionamento e analisi si verificassero inadempienze ovvero si registrasse il mancato rispetto delle clausole contrattuali ovvero venisse constatata, da parte del Referente della Stazione Appaltante, un’insufficienza nella qualità dei servizi svolti, la S.A., previa contestazione all’Appaltatore ed in rapporto alla loro gravità, avrà facoltà di applicare le penali come di seguito determinate.

Delle applicazioni di eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate la S.A. renderà informato l’Appaltatore con pec.

La tabella che segue considera e quantifica l’importo delle penalità applicabili in conseguenza al riscontro di inadempienze e/o carenze rispetto alle attività contrattualmente previste:

Tipo di inadempienza	Penale	Massimo di inadempienze consentite prima della risoluzione
Ritardo ingiustificato nell’esecuzione delle prestazioni (analisi, campionamenti, ritiri ...) programmate e concordate tra la SA e l’Appaltatore	Euro 100,00/giorno per il primo giorno di ritardo Euro 150,00/giorno per ogni giorno di ritardo successivo al primo	3
Ritardo ingiustificato e/o omessa attivazione nell’esecuzione delle prestazioni (analisi, campionamenti, ritiri ...) straordinarie richieste dalla SA	Euro 100,00/giorno per il primo giorno di ritardo Euro 150,00/giorno per ogni giorno di ritardo successivo al primo	3
Ritardo ingiustificato nell’inizio dell’esecuzione delle prestazioni (analisi, campionamenti, ritiri ...) urgenti/pronto intervento (24 h/24)	Euro 50,00/ora per la prima ora di ritardo Euro 100,00/ora per ogni ora di ritardo successiva alla prima	3
Violazione dell’obbligo di reperibilità dell’Appaltatore ai numeri telefonici (fisso e/o mobile) comunicati in sede di aggiudicazione	Euro 100,00 per la prima violazione Euro 150,00 per ogni violazione successiva alla prima	3
Violazione dell’obbligo di messa a disposizione di contenitori puliti per i campionamenti da eseguirsi a cura della S.A.	Euro 100,00 per la prima violazione Euro 150,00 per ogni violazione successiva alla prima	3

Violazione dell'obbligo di acidificazione dei campioni	Euro 100,00 per la prima violazione Euro 150,00 per ogni violazione successiva alla prima	3
Violazione della procedura di recepimento dei dati (cd. Import)	Euro 100,00 per la prima violazione Euro 150,00 per ogni violazione successiva alla prima	3
Violazione della procedura di restituzione dati (cd. export)	Euro 100,00 per la prima violazione Euro 150,00 per ogni violazione successiva alla prima	3
Violazione dell'obbligo di comunicare alla S.A. le modifiche dei metodi accreditati ACCREDIA sia in termini di mantenimento che di sospensione da parte del laboratorio o di ACCREDIA	Euro 100,00 per la prima violazione Euro 150,00 per ogni violazione successiva alla prima	3
Violazione della procedura di trattamento dei campioni prelevati direttamente dall'Appaltatore o ritirati dallo stesso presso le sedi della S.A.	Euro 100,00 per la prima violazione Euro 150,00 per ogni violazione successiva alla prima	3
Violazione della procedura e/o delle specifiche tecniche per l'esecuzione dei prelievi dalla rete idrica, nell'esecuzione del campionamento sulla rete idrica	Euro 100,00 per la prima violazione Euro 150,00 per ogni violazione successiva alla prima	3
Violazione della procedura prevista dal presente Capitolato per il campionamento dei depuratori provvisti di campionatore fisso/stazionario (campionamento medio 24h)	Euro 100,00 per la prima violazione Euro 150,00 per ogni violazione successiva alla prima	3
Violazione della procedura prevista dal presente Capitolato per il campionamento dei depuratori sprovvisti di campionatore fisso/stazionario (medio 24h)	Euro 100,00 per la prima violazione Euro 150,00 per ogni violazione successiva alla prima	3
Violazione della procedura prevista dal presente Capitolato per il campionamento dei depuratori sprovvisti di campionatore stazionario (medio 3h)	Euro 100,00 per la prima violazione Euro 150,00 per ogni violazione successiva alla prima	3

Violazione della procedura prevista dal presente Capitolato per il campionamento istantaneo di depuratori e/o fosse imhoff	Euro 100,00 per la prima violazione Euro 150,00 per ogni violazione successiva alla prima	3
Violazione della procedura prevista dal presente Capitolato per il campionamento depuratori in presenza di ARPA	Euro 100,00 per la prima violazione Euro 150,00 per ogni violazione successiva alla prima	3
Violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali	Euro 100,00 per la prima violazione Euro 150,00 per ogni violazione successiva alla prima	3
Mancato rispetto delle disposizioni relative alle emergenze	Euro 100,00 per la prima violazione Euro 150,00 per ogni violazione successiva alla prima	3
Omessa previa e tempestiva comunicazione delle variazioni di personale superiori al 10% o degli addetti alla firma dei rapporti di prova	Euro 100,00 per la prima violazione Euro 150,00 per ogni violazione successiva alla prima	3

Qualora la qualità della prestazione eseguita non sia ritenuta idonea dalla stazione appaltante in quanto difforme dalle specifiche richieste dall'art. 2 ("Modalità di svolgimento del servizio") del presente Capitolato, l'Appaltatore sarà tenuto a ripetere l'intervento senza il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Le penali decorrono dal momento del verificarsi dell'inadempienza e saranno applicate previa comunicazione scritta all'Appaltatore, salvo motivata giustificazione.

Il DEC emetterà il certificato di pagamento per il servizio eseguito e nota di addebito per le penali il cui importo verrà scalato direttamente dal pagamento del certificato, nei tempi previsti all'art. 113 *bis* del Codice.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci-per-cento) dell'importo contrattuale. Oltre tale limite la SA avrà facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subito ed altresì di fare eseguire il servizio di campionamento e analisi ad altra impresa con rivalsa sull'Appaltatore inadempiente.

L'applicazione delle penali non esclude il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare alla SA per l'inesatto adempimento del servizio.

Ferme restando le penali di cui al presente articolo e di cui all'art. 5 del Capitolato, si precisa che, in aggiunta ad esse, in caso di mancata o ritardata esecuzione del campionamento c/o i depuratori, la SA provvederà a riaddebitare all'Appaltatore le sanzioni amministrative che dovessero essere irrogate in conseguenza di tali inadempimenti.

Tali sanzioni non verranno conteggiate ai fini del raggiungimento della percentuale massima dell'importo complessivo delle penali (10% dell'importo contrattuale).

Resta inteso tra le Parti che l'applicazione di sanzioni amministrative a carico della SA in ragione della condotta dell'Appaltatore, costituirà grave inadempimento contrattuale e darà facoltà alla SA, mediante comunicazione scritta, di avvalersi della presente clausola e di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, salvo in ogni caso il diritto della SA di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti.

Art. 6 – Documentazione di gara e di contratto

L'Appalto è regolato dai documenti di gara elencati in Premessa al Disciplinare di Gara.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati, oltre ai documenti di cui sopra anche le polizze di garanzia (cauzione definitiva e polizza RCT).

Art. 7 – Vicende riguardanti l'Appaltatore

In caso di fallimento dell'Appaltatore, o al verificarsi di una delle condizioni di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice, la SA si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5, 6, 7.

Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati al servizio ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Art. 8 – Oneri e obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del Codice in materia di risoluzione contrattuale, l'Appaltatore si assume ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati dal proprio personale nell'esecuzione delle prestazioni, a persone e cose, sia di proprietà della SA che di terzi.

L'Appaltatore si farà carico di eventuali responsabilità da fatto illecito o voci di danno determinate dal comportamento e/o negligenza e imperizia del proprio personale e, comunque, dei danni che fossero arrecati a cose, persone ed immobili della S.A. o terzi nell'esecuzione del servizio di campionamento e analisi.

L'Appaltatore si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti alle prestazioni e la legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente un trattamento giuridico, normativo ed assistenziale non inferiore al vigente contratto di lavoro di categoria e tutti gli aggiornamenti intervenuti, compresi gli accordi integrativi previsti a livello territoriale.

La SA si riserva di chiedere, durante l'esecuzione del singolo Contratto, l'intervento e le verifiche di competenza dell'Ispettorato del Lavoro competente.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dell'esecuzione dell'Appalto, dovrà comunicare alla SA l'elenco nominativo del personale impiegato nell'Appalto con esatte generalità e domicilio. Ogni variazione del personale, comprese eventuali sostituzioni, dovrà essere comunicata alla SA prima che il personale, non compreso nell'elenco già consegnato, sia avviato all'espletamento del servizio di campionamento e analisi.

L'Appaltatore è altresì responsabile della gestione di eventuali rifiuti prodotti nell'esecuzione del servizio.

Lo smaltimento a discarica dei materiali esuberanti dovrà avvenire presso discariche autorizzate. L'Appaltatore dovrà consegnare in visione le ricevute/fatture rilasciate dalla discarica quale prova del quantitativo trasportato nel sito autorizzato nonché delle somme corrisposte e presentare il relativo "Formulario di Identificazione dei Rifiuti" per la verifica dei quantitativi stessi e/o copia della documentazione di tracciatura come da procedura Sistri.

La documentazione dovrà essere presentata alla SA prima dell'emissione dello Stato di Avanzamento mensile (definito anche Estratto Conto mensile) per consentirne la regolare contabilizzazione.

8.1 - Obblighi del personale addetto al servizio di campionamento e analisi

Il personale addetto al servizio deve:

- essere qualificato e idoneo a svolgere le relative funzioni e deve essere a conoscenza delle modalità e procedure di espletamento dello stesso;
- indossare la divisa/uniforme e DPI forniti dall'Appaltatore e mantenere la stessa costantemente in condizioni decorose; il personale dovrà mantenere ben visibile il cartellino di riconoscimento riportante: la denominazione del Datore di Lavoro, il nominativo del dipendente e fototessera dello stesso. **Al personale che non risulterà identificabile non sarà consentito l'ingresso e se già in cantiere/impianto/sede verrà allontanato.**

Il personale che verrà messo a disposizione dall'Appaltatore per l'espletamento del servizio di campionamento e analisi in oggetto dovrà essere idoneo a svolgere tali prestazioni e di provata capacità, onestà e moralità.

E' facoltà della SA chiedere all'Appaltatore di allontanare dal servizio i propri dipendenti o soci che durante lo svolgimento dell'appalto abbiano dato motivi di lamentele od abbiano tenuto un comportamento non adeguato all'ambiente di lavoro.

Art. 9 – Rispetto del D. Lgs n. 81/2008

Le attività oggetto del contratto sono soggette all'applicazione del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare scrupolosamente tutte le vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

In relazione a quanto previsto all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 30 aprile 2008 n. 81 la S.A. precisa che è stato predisposto il DUVRI rev 00 in quanto per le attività oggetto dell'appalto si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi

Il DUVRI forma parte integrante del contratto, in caso di intervenute mutazioni delle condizioni operative, la S.A. potrà apportare i necessari aggiornamenti alla valutazione dei rischi da interferenze.

Tutti gli oneri relativi alla sicurezza sono inclusi nei prezzi contrattuali, fissi ed invariabili, inoltre si stabilisce un compenso annuo pari ad euro 500,00 per Lotto a titolo di oneri derivanti da interferenze lavorative, per le riunioni di coordinamento e la formazione da parte dell'impresa del personale impiegato rispetto ai rischi propri dell'attività oggetto dell'appalto secondo le indicazioni del RSPP della S.A.

L'Appaltatore manleva la S.A. da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali infrazioni che fossero accertate durante l'esecuzione del servizio di campionamento e analisi relativamente alle leggi speciali in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Non si darà seguito ad alcun pagamento a favore dell'Appaltatore se non saranno consegnati al DEC i documenti riguardanti la regolarizzazione delle eventuali infrazioni accertate.

Art. 10 – Verifiche e controlli

Nel corso di esecuzione del contratto la S.A. si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento dei requisiti dichiarati dall'Appaltatore in sede di gara.

Gli organi preposti della SA potranno effettuare controlli a campione per verificare la qualità delle prestazioni offerte e la corrispondenza al presente Capitolato e agli eventuali allegati.

Tali controlli potranno avvenire anche attraverso l'impiego di ring test e/o di campioni civetta.

L'Appaltatore dovrà consentire l'accesso ai propri luoghi di lavoro per visite di controllo di personale della S.A. finalizzate al controllo dello svolgimento delle attività.

Eventuali inadempienze o irregolarità riscontrate dalla SA verranno immediatamente contestate all'Appaltatore.

Art. 11 – Criterio di aggiudicazione

Si rinvia al Bando di Gara e al Disciplinare di Gara.

Art. 12 – Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC): funzioni e compiti

La SA verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria tramite il DEC, il quale curerà i rapporti con l'Appaltatore o con il RA.

Il DEC provvede, anche tramite il Responsabile del contratto ove nominato, alla vigilanza, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla S.A.

Assicura, inoltre, la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Il DEC, inoltre, accerta - anche tramite il Responsabile del contratto ove nominato - la data di effettivo inizio del servizio e ogni altro termine di svolgimento dello stesso.

Art. 13 – Rappresentante dell'Appaltatore

Qualora il rappresentante legale dell'Appaltatore non diriga personalmente l'esecuzione del contratto dovrà conferire apposito mandato ad altra persona, denominata RA.

Il nominativo del RA verrà comunicato alla SA contestualmente alla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio del servizio di campionamento e analisi.

Il RA dovrà coordinarsi con il DEC/Responsabile del contratto e garantire, in nome e per conto dell'Appaltatore, la corretta e regolare esecuzione del contratto mediante rendicontazione mensile.

L'Appaltatore deve essere rappresentato da persona legalmente abilitata ad impegnarlo e della quale dovrà essere specificata la qualifica e le generalità con apposita documentazione da allegare agli atti di gara.

Art. 14 – Contabilizzazione del contratto - Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

La contabilità è predisposta secondo quanto previsto dall'ordinamento della S.A.

Il bando indica i termini e le modalità di pagamento relativi alle prestazioni contrattuali.

A cadenza mensile verrà redatta in contraddittorio la contabilità dell'appalto; la S.A. invierà all'Appaltatore un estratto conto (Stato avanzamento mensile) delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento sulla base del quale l'Appaltatore emetterà la fattura.

I prezzi contrattuali applicati dall'Appaltatore sono quelli indicati dall'Appaltatore nell'offerta presentata in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice dei Contratti, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della S.A. del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

La S.A. avrà diritto a sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni circa l'inosservanza delle norme di legge e delle clausole contrattuali.

Ogni pagamento è altresì subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
- b) agli adempimenti di cui all'articolo 16) del presente Capitolato ("pagamento subappaltatori") in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati, contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) ai sensi dell'articolo 48 *bis* del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della S.A., che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'Agente della riscossione competente per territorio;
- e) alla trasmissione da parte dell'Appaltatore al DEC di un riepilogo delle analisi e dei campionamenti effettuati.

Si applica in ogni caso l'art. 30, comma 6 del Codice.

14.1 - Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dall'inizio delle prestazioni accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione delle prestazioni l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

L'anticipazione è revocata se l'esecuzione delle prestazioni non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma delle prestazioni;
- b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
- c) La garanzia dovrà essere prestata mediante atto di fideiussione o polizza fideiussoria rilasciato/a da un'impresa bancaria/intermediario finanziario o impresa di assicurazione, conforme agli schemi tipo contenuti nell' "Allegato A – Schema Tipo" (Schema tipo 1.3/Scheda tecnica 1.3 – oppure – Schema tipo 1.3.1/Scheda tecnica 1.3.1) del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 19/01/2018 n. 31 (pubblicato sulla G.U. del 10/4/2018 n. 83);
- d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

La Stazione Appaltante procede all'escussione della fideiussione in caso di revoca dell'anticipazione, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 15 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

Ai sensi dell'art. 105 del Codice è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Art. 16 – Subappalto

Ai sensi dell'art. 105 del Codice il subappalto è ammesso nel limite del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto.

Qualora l'appaltatore dovesse subappaltare parte delle predette prestazioni, lo potrà fare solo alle condizioni di cui al presente articolo e successivi.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della SA, subordinata all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del subappaltatore ed al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta il servizio di campionamento e analisi o le parti di esso che intende subappaltare o concedere in cottimo, nell'ambito dei servizi indicati come subappaltabili dalla documentazione di gara; **P'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;**
- b) **l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura di gara;**
- c) l'Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- d) che l'Appaltatore provveda al deposito, presso la S.A.:
 - 1) di copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della parte del servizio di campionamento e analisi subappaltato; dal contratto di subappalto devono risultare, a pena del rigetto dell'istanza o di revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - l'inserimento delle clausole di cui all'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - l'individuazione delle parti del servizio di campionamento e analisi affidate, in modo da consentire al DEC o al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui all'art. 105, comma 14 del Codice;
 - l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;
 - 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- f) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la SA, ai sensi della lettera b), trasmetta alla SA:
 - 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare pubbliche di servizi di campionamento e analisi, in relazione all'importo dei servizi di campionamento e analisi da realizzare in subappalto;
 - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- g) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
 - 1) se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000,00 la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita dalla Stazione Appaltante mediante la B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia);
 - 2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi servizi di campionamento e analisi se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla SA in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

- a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
- b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la S.A. abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
- c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

La SA si riserva di effettuare ogni verifica prevista dall'art. 105 del Codice a seguito dell'aggiudicazione.

L'affidamento di servizi di campionamento e analisi in subappalto comporta i seguenti obblighi:

- a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice, l'Appaltatore deve praticare, per i servizi di campionamento e analisi affidati in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso in misura non superiore al 20% (venti per cento); **l'Appaltatore deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;**
- b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi campionamento e analisi e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla SA, prima dell'inizio del servizio di campionamento e analisi in subappalto:
 - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
 - 2) copia del proprio DVR.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i servizi.

I servizi di campionamento e analisi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

È vietato l'affidamento di prestazioni mediante il distacco di manodopera di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche qualora ammesso dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'Appaltatore.

16.1 – Pagamento dei subappaltatori

La S.A. non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa S.A., entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori - (sul punto si prevede che i termini di pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore all'Appaltatore non potranno essere diversi da quelli inerenti il pagamento della S.A. all'Appaltatore) - con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione

dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento del servizio di campionamento e analisi.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 13, del Codice, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la S.A. provvede a corrispondere direttamente al/ai subappaltatore/i l'importo dei servizi da esso/loro eseguiti:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

In tal caso l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla S.A., tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento dell'appalto, una comunicazione che indichi la parte del servizio di campionamento e analisi eseguita dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore;
- b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 14 del presente Capitolato, relative al subappaltatore;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

La documentazione contabile deve specificare separatamente:

- a) l'importo degli eventuali Costi di sicurezza da liquidare al subappaltatore;
- b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;
- c) l'individuazione delle parti di servizio al fine della verifica della compatibilità con le prestazioni autorizzate ed elencate del contratto di subappalto ai fini del rilascio del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del Codice, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante per motivi diversi dall'inadempimento dell'Appaltatore, esonera l'Appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la S.A. e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

- a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo del servizio di campionamento e analisi eseguito e contabilizzato ove previsto dal Capitolato;
- b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte del DEC o del RUP e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
- c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
- d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'Appaltatore.

La S.A. può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al precedente comma, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal

quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

Art. 17. Responsabilità in materia di subappalto

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della S.A. per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la S.A. da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei servizi di campionamento e analisi subappaltati.

Il DEC e/o il RUP provvedono a verificare, ognuno per quanto di propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato, da ultimo, dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 1113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 (multa fino a un terzo dell'importo dell'appalto, reclusione da uno a cinque anni).

Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto di subappalto.

I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al DEC almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere/impianto dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto, si applica l'articolo 2) del presente Capitolato, in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 18 - Cauzioni e Garanzie

18.1 - Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'articolo 93, del Codice, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al bando e al disciplinare di gara.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva ai sensi del D.Lgs 159/2011; la garanzia provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia dovrà essere prestata mediante atto di fideiussione o polizza fideiussoria rilasciato/a da un'impresa bancaria o intermediario finanziario o impresa di assicurazione, conforme agli schemi tipo contenuti nell'"Allegato A - Schema Tipo" (Schema tipo 1.1/scheda tecnica 1.1 - oppure Schema tipo 1.1.1/Scheda tecnica 1.1.1) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19.01.2018 n. 31 (pubblicato sulla G.U. del 10.04.2018 n. 83).

18.2 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice, è richiesta una garanzia definitiva - a scelta dell'Appaltatore - sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione o polizza fideiussoria rilasciato/a da un'impresa bancaria o intermediario finanziario o impresa di assicurazione, in conformità agli schemi tipo contenuti nell' "Allegato A - Schema Tipo" (Schema tipo 1.2/scheda tecnica 1.2 - oppure Schema tipo 1.2.1/Scheda tecnica 1.2.1) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19.01.2018 n. 31 (pubblicato sulla G.U. del 10.04.2018 n. 83).

La garanzia è presentata alla SA prima della formale sottoscrizione del contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei servizi di campionamento e analisi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio di campionamento e analisi risultante dal relativo certificato; lo svincolo (automatico come descritto nel paragrafo precedente) e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice.

18.3 - Diritti sulla garanzia definitiva

La cauzione definitiva garantisce:

- l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché
- il rimborso delle somme pagate in eccesso al prestatore del servizio di campionamento e analisi rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio di campionamento e analisi risultante dal relativo certificato.

E' facoltà della SA richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sulle somme da corrispondere all'Appaltatore.

La SA ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio di campionamento e analisi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di

valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio di campionamento e analisi.

La SA può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte della S.A., che aggiudica il contratto al concorrente che segue nella graduatoria.

18.4 - Riduzione delle garanzie

Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, come richiamato dall'articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice, l'importo della garanzia provvisoria e l'importo della garanzia definitiva sono ridotti:

- a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008 oppure ISO 9001:2015. **Si applica la riduzione del 50% non cumulabile con la percentuale precedentemente indicata (possessione ISO 9001) anche nei confronti delle micro imprese, piccole e medie imprese (MPMI) e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da MPMI;**
- b) del 30% (trenta per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui alla precedente lettera a), per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- c) del 20% (venti per cento), anche cumulabile con le riduzioni di cui alle precedenti lettere a) e b), per i concorrenti in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscono almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto dell'appalto, del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (ECOLABEL UE) ai sensi del Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.11.2009;
- d) del 15% (quindici per cento) anche cumulabile con la riduzione di cui alle precedenti lettere a), b) e c) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% (trenta per cento), non cumulabile con le riduzioni di cui al comma precedente, per i concorrenti in possesso del *rating* di legalità e *rating* di impresa o dell'attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o di certificazione *social accountability 8000*, o di certificazione del sistema di gestione e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate.

In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del Codice, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.

Per usufruire delle riduzioni, i concorrenti segnalano in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti.

18.5 - Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

E' richiesta una garanzia fideiussoria di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T./R.C.O.) nell'esecuzione dell'appalto per un massimale corrispondente non inferiore a € **1.000.000,00 (unmilione)**. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura della predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio di campionamento e analisi e cessa alle ore 24 del giorno di emissione dell'attestato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del contratto risultante dal relativo attestato. La garanzia deve essere prestata in conformità allo schema-tipo di cui al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 19.01.2018 n. 31 (pubblicato sulla G.U. del 10.04.2018 n. 83).

Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Art. 19 - Prezzi contrattuali

I prezzi in appalto offerti dall'Appaltatore in sede di gara sono stati calcolati tenendo conto di tutto quanto occorre per l'esecuzione del servizio secondo le migliori regole dell'arte, in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato e sono comprensivi delle quote per spese generali d'impresa ed utili, nonché di tutti gli oneri relativi alle attrezzature e all'organizzazione dell'Appaltatore nonché di tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori.

Nell'elaborazione dell'offerta l'Appaltatore dovrà assumere tutti gli elementi di conoscenza delle condizioni, generali e locali, di svolgimento e di onerosità del servizio di campionamento e analisi che possano influire sulla formulazione dei prezzi o del ribasso d'asta, ed in particolare la natura dei luoghi dove dovrà essere svolto il servizio di campionamento e analisi e difficoltà di esecuzione.

Oltre alle prestazioni esplicitamente comprese nell'offerta, l'Appaltatore è tenuto a fornire maggiori attrezzature e prestazioni necessarie allo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto ed esplicitamente richieste dal DEC.

Tutti i prezzi indistintamente si intendono accettati dall'Appaltatore a suo rischio e sono pertanto fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Nessun aumento di prezzo potrà essere richiesto successivamente alla stipula del contratto.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del servizio di campionamento e analisi, la mancata conoscenza di condizioni determinanti o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

Non verrà applicata la revisione dei prezzi.

Art. 20 - Determinazione nuovi prezzi

Per l'esecuzione di prestazioni non previste nell'appalto si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi in contraddittorio tra la SA e l'Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP.

Art. 21 - Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di verifica di conformità, sono subordinati all'acquisizione del DURC, acquisito d'ufficio dalla S.A.

Il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni.

Nel caso in cui il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la S.A. contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 22 - Tracciabilità dei pagamenti

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore nonché i subappaltatori (in caso di pagamento diretto), sono tenuti a comunicare alla S.A. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la S.A. sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi per ritardato pagamento.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono i servizi di campionamento e analisi, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati.

Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP (ove esistente).

Si rinvia in ogni caso alla legge n. 136 del 2010 e s.m.i.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli.

Art. 23 – Esecuzione del servizio

23.1 Giorno e termine per la consegna e processo verbale

Il DEC (o il Responsabile del contratto della S.A. ove nominato) invita l'Appaltatore con comunicazione scritta, a seguito di stipula del contratto, a ricevere la consegna del servizio fissando il giorno, l'ora e il luogo.

L'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna del servizio di campionamento e analisi.

Della consegna si redige, in contraddittorio con l'Appaltatore, apposito processo verbale nel quale verrà stabilita la data dalla quale decorrerà il tempo utile per la durata del contratto.

Nel caso in cui l'Appaltatore non si presenti il giorno fissato per la consegna o si rifiuti di riceverla o di sottoscrivere il verbale, gli verrà assegnato un termine perentorio di 15 giorni, trascorso il quale la S.A. avrà la facoltà di risolvere il contratto e/o di procedere all'esecuzione in danno.

23.2 Istruzioni e ordini di servizio

L'Appaltatore nell'eseguire il contratto deve uniformarsi agli ordini di servizio e alle istruzioni che gli verranno fornite dal DEC.

Gli ordini di servizio avranno forma scritta e saranno comunicati all'Appaltatore che dovrà rilasciare quietanza di ricezione.

23.3 Materiali/attrezzature

L'Appaltatore, nell'esecuzione del contratto dovrà utilizzare prodotti ed impiegare attrezzature e macchinari (ove richiesto) in propria disponibilità. Gli attrezzi e le macchine impiegati dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotati di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.

L'Appaltatore sarà responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati. La S.A. non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.

Tutte le macchine, attrezzature e i mezzi necessari per l'esecuzione delle prestazioni di cui al contratto dovranno essere conferiti dall'Appaltatore. A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dall'Appaltatore per l'appalto dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il contrassegno dell'impresa stessa.

Tutte le macchine, attrezzature e i mezzi che l'Appaltatore intenderà usare nell'esecuzione del contratto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza.

23.4 Custodia

Qualora, per l'esecuzione della propria prestazione, all'Appaltatore vengano consegnati beni di proprietà o in uso alla S.A. (es. locali ad uso deposito), questi ne risponde in qualità di custode per tutto il tempo in cui li ha in consegna.

E' facoltà della S.A. procedere in qualsiasi momento al riscontro della consistenza dei beni consegnati.

In caso di danni o smarrimento anche se dipendenti da cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve reintegrare i pezzi danneggiati o smarriti ovvero provvedere al rimborso economico. L'Appaltatore deve restituire i beni consegnati in perfette condizioni di efficienza.

23.5 Termine di ultimazione e differimenti temporali

Nel contratto e/o nel presente Capitolato sono previsti il termine contrattuale e le penali alle quali l'Appaltatore sarà soggetto – fatte salve ulteriori conseguenze di legge e risarcimento dei danni subiti dalla S.A. – in caso di ritardo.

23.6 Controlli e vigilanza

La S.A. potrà, a propria discrezione, nel corso di esecuzione del contratto:

- eseguire a mezzo di propri incaricati controlli e verifiche al fine di accertare la regolarità di esecuzione e la conformità alle prescrizioni tecniche e alle norme vigenti;
- esaminare l'andamento dell'appalto al fine di controllare il rispetto dei tempi previsti nel contratto;
- eseguire controlli e verifiche al fine dell'accertamento della regolarità delle prestazioni.

L'Appaltatore dovrà collaborare con la S.A. al fine di consentire e facilitare le verifiche di cui sopra. La S.A., tramite i propri incaricati, redigerà appositi verbali di accertamento/ordini di servizio nei quali saranno indicati eventuali vizi, irregolarità o difformità rilevate e l'Appaltatore sarà tenuto a provvedere immediatamente alla loro eliminazione.

Le verifiche di cui sopra sono redatte in contraddittorio con l'Appaltatore che controfirmerà il verbale/ordine di servizio apponendo eventuali osservazioni.

Art. 24 – Verifica di Conformità/Regolare esecuzione

Al termine dell'esecuzione del contratto il DEC effettuerà i dovuti accertamenti allo scopo di verificare la conformità del servizio di campionamento e analisi alle prescrizioni tecniche contenute nel presente Capitolato e nell'offerta presentata.

Le attività di verifica di conformità dovranno certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali vigenti normative di settore.

Qualora gli accertamenti, effettuati alla scadenza del contratto in contraddittorio con il referente dell'Appaltatore, diano esito positivo verrà rilasciato il Certificato di Verifica di Conformità o l'Attestato di Regolare Esecuzione.

Il Certificato di Verifica di Conformità o l'Attestato di Regolare Esecuzione verrà trasmesso all'Appaltatore e al Responsabile del contratto della S.A., ove nominato.

Dopo l'approvazione del documento di cui sopra, la S.A. provvederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'esecutore per l'importo residuo decurtato delle eventuali detrazioni effettuate.

Art. 25 – Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 *ter* e 92, comma 4, del D. Lgs 6/09/2011, n. 159, la S.A. ai sensi dell'art. 109 del Codice può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto con preavviso all'Appaltatore non inferiore a 20 (venti) giorni.

Art. 26 - Mancata sottoscrizione del contratto

La stipulazione del contratto dovrà avvenire entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, salvo diverso termine previsto nel bando o qualora l'istanza di verifica della documentazione richiesta presso gli enti preposti non pervenga entro il suddetto termine.

Potranno convenirsi ipotesi di differimento espressamente concordate con l'Appaltatore.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato per fatto imputabile alla S.A., l'Appaltatore può, mediante atto notificato alla S.A., chiedere lo scioglimento da ogni vincolo. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese documentate.

Qualora sia intervenuta la consegna del servizio di campionamento e analisi in via d'urgenza, e se effettivamente si è dato avvio all'esecuzione dello stesso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del DEC.

Il contratto è stipulato per iscritto mediante scrittura privata o altra forma in uso presso la S.A.

Qualora l'Appaltatore non si presenti alla data indicata per la sottoscrizione del contratto, la S.A. potrà stabilire un nuovo termine per consentire all'Appaltatore di provvedere agli adempimenti necessari alla formalizzazione. Trascorso inutilmente anche tale ultimo termine, la SA potrà revocare l'affidamento incamerando la cauzione provvisoria, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante, ivi compresi quelli derivanti dalla necessità di procedere all'affidamento ad altra impresa.

Art. 27 - Risoluzione del Contratto

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni che gli verranno assegnate nei termini indicati e secondo le prescrizioni ricevute senza che le prestazioni possano essere rimandate o sospese.

Fermo quanto previsto dall'art. 108 del Codice, qualora si verifichi un inadempimento delle obbligazioni contrattuali definite nei documenti di gara, nel Contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 codice civile, la S.A. inoltrerà le relative contestazioni in forma scritta all'Appaltatore che sarà tenuto a rimediare agli inadempimenti entro 15 (quindici) giorni dalla contestazione. Trascorso inutilmente il termine fissato, la SA si riserva di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

Le parti convengono espressamente, altresì, che ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, i seguenti casi relativi a:

- a) la carenza dei requisiti di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in capo all'Appaltatore;
- b) la mancata presa in consegna del servizio di campionamento e analisi o la mancata presentazione per la presa in consegna del servizio di campionamento e analisi;
- c) i mutamenti nella situazione finanziaria dell'Appaltatore tali da poter pregiudicare la regolare esecuzione del contratto;
- d) la frode, la grave negligenza, la manifesta incapacità o il grave inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali;
- e) la violazione accertata degli obblighi derivanti dal Codice Etico, la violazione del Piano della Prevenzione della Corruzione e/o del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità adottato dalla Stazione Appaltante, pubblicati sul sito internet istituzionale (www.acquebresciane.it) e che il concorrente dichiara di conoscere;

- f) l'assoggettamento dell'Appaltatore a fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 110 del Codice dei Contratti;
- g) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- h) il subappalto non autorizzato;
- i) la cessione, anche parziale, del contratto;
- j) il verificarsi delle condizioni previste al precedente **art. 5) "Penali"** del presente Capitolato;
- k) il verificarsi delle condizioni previste al precedente **art. 2.3) "Garanzia dei risultati delle analisi"** del presente Capitolato;
- l) la sospensione e/o la revoca delle autorizzazioni e degli accreditamenti necessari allo svolgimento del servizio di campionamento e analisi;
- m) l'aver l'Appaltatore provocato direttamente o indirettamente un danno economico alla S.A. e l'essersi reso responsabile di fatti o circostanze che causino un serio pregiudizio d'immagine alla S.A.;
- n) la perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del contratto quali l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- o) la violazione della clausola di riservatezza, di cui all'**art. 29) "Riservatezza"** del presente Capitolato;
- p) la violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.;
- q) l'applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D. Lgs n. 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1 *bis*, del citato D. Lgs n. 81/2008;
- r) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dall'art. 21 ("*obblighi relativi al d. lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e al codice etico*") del contratto.

Nei casi indicati al presente articolo, la S.A. corrisponderà all'Appaltatore soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente eseguite sino al giorno della risoluzione, dedotte le penali, le spese sostenute ed i danni subiti dalla S.A. All'Appaltatore non spetterà alcun compenso aggiuntivo.

Sono sempre dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla S.A. in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la S.A. può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione del servizio di campionamento e analisi eseguito nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 28 - Scioperi e cause di forza maggiore

Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi o cause di forza maggiore, che impediscano l'espletamento del servizio di campionamento e analisi, i corrispettivi relativi ai servizi non prestati non potranno essere fatturati.

L'Appaltatore è tenuto a dare preventiva comunicazione alla S.A., nonché a garantire un servizio di emergenza.

Art. 29 - Riservatezza

L'Appaltatore si impegna a non diffondere le informazioni di cui venisse a conoscenza in relazione all'esecuzione del contratto o che gli vengano messe a disposizione dalla S.A. L'obbligo di segretezza sarà vincolante per tutta la durata del contratto e per 5 (cinque) anni successivi alla sua conclusione.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti della S.A. anche per l'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti, incaricati, ausiliari e subappaltatori, la cui violazione determina la risoluzione di diritto del contratto oltre al risarcimento dei danni subiti dalla S.A.

Art. 30 - Domicilio

Il domicilio dell'Appaltatore si intende fissato, in mancanza di espressa dichiarazione, nel luogo dove l'Appaltatore ha la sede legale della propria impresa e al quale verranno inviate le comunicazioni e/o le notifiche relative al contratto.

Art. 31 - Comunicazioni

L'Appaltatore deve essere rappresentato da persona legalmente abilitata ad impegnarlo e della quale dovrà essere specificata la qualifica e le generalità con apposita documentazione da allegare agli atti di gara/contratto.

Le comunicazioni della S.A., da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali, sono inviate mediante RACCOMANDATA A.R./PEC/FAX indirizzate all'Appaltatore nel domicilio indicato negli atti di gara/contratto, OVVERO mediante consegna diretta al legale rappresentante dell'appaltatore o ad altro suo incaricato che dovrà rilasciare regolare ricevuta. Nel corso del contratto la S.A. potrà attivare altre modalità di comunicazioni di tipo informatico da utilizzare per agevolare lo scambio dei dati commerciali, tecnici e/o organizzativi.

Le comunicazioni contrattuali alla S.A. da parte dell'Appaltatore sono inviate mediante RACCOMANDATA A.R./PEC/FAX OVVERO mediante consegna diretta all'ufficio Acquisti e Appalti o, se del caso, al DEC o Responsabile del contratto ove nominato, che ne attesterà la ricezione.

Art. 32 - Trattamento dati personali

In conformità alle disposizioni previste dal Regolamento Europeo n. 2016/679 e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, i dati personali relativi al personale, amministratori/soci/dipendenti/collaboratori dell'Appaltatore, eventualmente forniti in relazione all'espletamento dell'Appalto, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo Appalto e trattati – nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità – dalla Committenza e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento in conformità a quanto previsto dall'informativa privacy.

In ogni caso, si informa che tutti i dati raccolti dagli operatori economici saranno utilizzati dalla S.A. ai soli fini della partecipazione alla presente gara d'appalto e dell'eventuale esecuzione del contratto, nel rispetto del segreto aziendale e industriale.

Art. 33 – Definizione delle controversie

Gli atti della procedura di affidamento sono impugnabili, ai sensi e per gli effetti degli artt. 119 e 120 del D.lgs. 104/2010 e s.m.i., mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di Brescia. Per gli oneri e le tempistiche di impugnazione, posti a pena di inammissibilità del ricorso, si rinvia integralmente a quanto previsto dal predetto art. 120 del D.lgs. 104/2010 e s.m.i.

Tutte le controversie derivanti invece dall'esecuzione del contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e 206 del Codice, saranno deferite alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria di Brescia, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

La SA si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, di annullare ovvero di revocare l'aggiudicazione, senza che all'operatore economico partecipante alla procedura di gara debba essere

ricosciuto qualsivoglia indennizzo o risarcimento del danno subito.

Art. 34 - Conformità agli standard sociali

L'Appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «A» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

I materiali, le pose, i servizi e le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della SA, della conformità ai predetti standard, l'Appaltatore è tenuto a:


- a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione Appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
- b) fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione Appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione Appaltante;
- d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalità di monitoraggio di cui al comma precedente la Stazione Appaltante può chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale (nella misura indicata nel presente Capitolato), comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Rovato, Settembre 2019

Acque Bresciane S.r.l.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Mauro Olivieri



Allegato «A»	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012
---------------------	---

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Il sottoscritto

in qualità di rappresentante legale dell'impresa i.....

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- *le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;*
- *la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- *la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;*
- *la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);*
- *la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);*
- *la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;*
- *art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo", fatta a New York il 20 novembre 1989;*
- *la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).*

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- *I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.*
 - *L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.*
 - *I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.*
 - *Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente.*
- Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.*

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)

- *E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.*
- *Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.*

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111)

- *Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.*

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98).

- *I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.*

Firma,

Data:.....

Timbro

